



UNIONE MICROPOLIS
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.33 del 26.09.2017

Oggetto: Corresponsione al segretario dell'Unione dei diritti di rogito riscossi nel periodo 1^ luglio 2016/30.06.2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 18.45 nella sede comunale di Cervesina, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana.

Risultano		Presenti	Assenti
1	Daniele Taramaschi - Presidente	si	
2	Maurizio Fusi - Assessore	si	
3	Daniela Sartori - Assessore	si	
4	Marco Bresciani - Assessore	si	
Totali presenti/assenti		4	

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to Responsabile Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>f.to IL PRESIDENTE Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 11.10.2017.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.</p> <p>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE Dott. Giuseppe Pinto</p>  

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art.10 comma 2 bis della legge 114/2014 di conversione del decreto legge 90/2014 il cui testo qui di seguito si riporta:

"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, II^ comma, della legge 15.11.1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 08.06.1962, n.604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Vista la pronuncia della Corte dei Conti in data 4 giugno 2015 in merito alla succitata disposizione normativa con la quale la sezione delle Autonomie, dopo avere svolto le considerazioni del caso, ha dettato i seguenti principi di diritto (si cita testualmente):

"Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali – ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito – la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunale che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo", a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C Fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.). Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo – e contrattuale – regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato – A.S. 1582). D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione";

Considerato che la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che debbano essere riconosciuti al segretario comunale i diritti di rogito riscossi per gli atti dal medesimo rogati ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Dato atto che nel periodo 1° luglio 2016/30 giugno 2017 sono stati riscossi per il titolo di che trattasi € 2.348,46;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di riconoscere che il segretario dell'Unione ha titolo a percepire i diritti di rogito riscossi da questo ente nel periodo 1° luglio 2016/30 giugno 2017;
- di corrispondere al segretario unionale Pinto dr. Giuseppe la somma lorda di € 2.348,46 al lordo delle ritenute assistenziali ed erariali per diritti di rogito riscossi nel periodo sopra menzionato;
- di dare atto che la spesa viene impegnata sul cap. 10103/1 cod. 01.03 – 1.01.01.01.002 del bilancio di previsione 2017/2019;
- di trasmettere questa deliberazione agli uffici comunali interessati per gli atti che competono;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.